

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO,
COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Oggetto: POR Marche FESR 2014-2020 – Azione 10.1 – Intervento 10.1.1 “Sostegno ai processi di fusione dei Confidi”. Articolo 21 quater legge 241/90 s.m.i. – Riattivazione e modifica Bando approvato con DDPF n. 294 del 28 novembre 2017.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla P.F. “Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione” dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la deliberazione amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 126 del 31.03.2015 che ha approvato, ai sensi dell’art. 6, comma 4 della L.R. 14/2006, il Programma Operativo Regionale POR-FESR Marche 2014-2020 – CCI 2014IT16RFOP013;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 così come modificata ed integrata dalla L.R. 01.08.2005, n. 19 che attribuisce l’adozione del presente provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di Funzione;

DECRETA

- 1) Di ridare efficacia e modificare come da allegato A) al presente decreto, il bando approvato con DDPF n. 294 del 28 novembre 2018, avente ad oggetto l’approvazione del bando di accesso riguardante l’intervento 10.1.1. del POR FESR Marche 2014/2020 “Sostegno ai processi di fusione dei Confidi”.
- 2) Di modificare gli Allegati 1,2,3,4 e 5 al bando di cui all’Allegato A) in adeguamento alle rettifiche apportate allo stesso;



- 3) di stabilire che la nuova scadenza prevista per la presentazione delle domande è fissata alle ore 23.59 del 31.07.2018;
- 4) di pubblicare il presente atto in formato integrale sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it, ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017;
- 5) di pubblicare il presente atto per estremi sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta inoltre che dal presente Atto non deriva né può derivare nessun impegno di spesa a carico della Regione

Il dirigente
(Dott. Massimo Giulimondi)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (CE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il regolamento (CE) 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, limitatamente alla disciplina del Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
- Art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
- D. Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
- D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e s.m.i.;
- D.L. n. 269/2003 convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003;
- POR FESR MARCHE 2014-2020 (CCI 2014IT16RFOP013) approvato con decisione C (2015) 926 del 12.02.2015 e s.m.i.;



- DGR 1313 /2017 recante “Modalità Attuative del programma operativo (MAPO) della regione Marche – programma Operativo regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 – Approvazione quarta modifica”;
- Decreto n. 294 del 28 novembre 2017 avente ad oggetto “POR Marche FESR 2014/2020 –Azione 10.1 –Intervento 10.1.1 Sostegno ai processi di fusione dei Confidi –Approvazione bando di accesso”
- DDPF 149 del 26.04.2018 – Sospensione dell’efficacia del DDPF 294/2017

Motivazione

Con decreto n. 294 del 28 novembre 2018, è stato approvato il bando di accesso ai finanziamenti previsti nell’ambito dell’intervento 10.1.1 “Sostegno ai processi di fusione” del POR FESR 2014/2020, secondo quanto previsto nella DGR 1313 del 07.11.2017 di modifica del documento “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche”.

L’obiettivo specifico dell’intervento è quello di sostenere il miglioramento dell’accesso al credito per le imprese, attraverso il potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci.

L’intervento intende proseguire il processo di razionalizzazione del sistema regionale delle garanzie per favorire l’accesso al credito delle PMI già avviato in passato, riducendo l’eccessiva frammentazione dei soggetti, in quanto limitativa della capacità di intermediazione dei Confidi.

L’intervento suddetto mira a sostenere la nascita di confidi di maggiori dimensioni e con più ampia operatività mettendo loro a disposizione, una volta formalizzato il processo di fusione societaria, fondi rischi per operazioni di garanzia a supporto di finanziamenti alle PMI.

Lo strumento finanziario contribuisce a rilanciare il capitale circolante e gli investimenti in ottica anticiclica, a supportare la ripresa nelle aree colpite dal sisma, a fornire sostegno finanziario allo sviluppo delle start up. Contribuisce, inoltre, a cambiare l’approccio ai processi di innovazione nelle imprese più deboli, rendendolo più strutturato e sistematico, con l’obiettivo di sostenere, in maniera stabile, il posizionamento competitivo dell’economia marchigiana sui mercati nazionali e internazionali.

Il fondo rischi, istituito secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) n. 1303 del 20/12/2013, è destinato a coprire le perdite dei finanziamenti, come definiti nell’art. 2, comma 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 n. 53, concessi dalle banche o da altri soggetti finanziatori alle imprese e garantiti dai confidi beneficiario risultante da fusione.

Avverso il suddetto decreto e il relativo avviso pubblico, così come sinteticamente descritto sopra, sono stati presentati cinque ricorsi al Tar finalizzati alla dichiarazione dell’illegittimità del provvedimento in questione sulla base di varie argomentazioni.

Il Tribunale Amministrativo regionale delle Marche si è pronunciato sui ricorsi con sentenze



pubblicate il 18/04/2018.

Le sentenze respingono alcuni motivi di ricorso, accogliendone altri sostanzialmente identici per tutte le cinque impugnative.

In particolare, le censure accolte concernono il requisito di ammissibilità riguardante la sola partecipazione di Confidi risultanti da processi di fusione e i criteri di valutazione concernente l'operatività nella regione Marche dei Confidi (sia in termini di stock di garanzie in essere sia in termini di numero di imprese associate).

L'articolo 21 quater comma 2 della legge 241/90 prevede la possibilità di sospendere l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo, laddove sussistano gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge.

A riguardo da un punto di vista logico l'Amministrazione deve approfondire le argomentazioni alla base delle sentenze pubblicate, sia nell'ottica di un'eventuale decisione di appellarsi avverso le stesse, sia nella prospettiva di adeguarsi ai pronunciamenti e pertanto disporre la modifica e la manutenzione del bando in oggetto.

Va sottolineato peraltro che il termine di scadenza dell'avviso pubblico suddetto è previsto per il 30/04/2018.

Alla luce di quanto sopra pertanto si rende necessario in via cautelare disporre la sospensione dell'efficacia del decreto 294/2018.

La sospensione è necessaria al fine di consentire all'amministrazione di esaminare le problematiche sollevate al fine delle valutazioni di cui sopra, evitando che, medio tempore, dall'efficacia del provvedimento si producano conseguenze non volute e pregiudizievoli sia per i soggetti che dovessero presentare le istanze, sia in termini di corretto utilizzo delle risorse comunitarie costituenti la dotazione del bando.

Quanto alla fissazione del termine di sospensione questo va ragionevolmente fissato in 45 giorni, tali da permettere all'amministrazione la determinazione del percorso più corretto, contemperando l'esigenza di tutela dei propri interessi con quella di agire in termini rapidi ed efficienti, considerata la natura (comunitaria) delle risorse utilizzate.

Si richiama l'articolo 21 quater, il quale prevede la possibilità di prorogare il termine per una sola volta o di ridurlo alla luce di sopravvenute esigenze.

Con il presente atto si provvede a riattivare il bando fissando la nuova scadenza per il 31.07.2018 e a modificare lo stesso e la relativa modulistica in ottemperanza alle indicazioni rinvenute nelle sentenze del TAR.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta inoltre che dal presente Atto non deriva né può derivare nessun impegno di spesa a carico della Regione



Esito dell'istruttoria

Tutto ciò premesso, si propone l'adozione del presente provvedimento avente per oggetto: "POR Marche FESR 2014-2020 – Azione 10.1 – Intervento 10.1.1 "Sostegno ai processi di fusione dei Confidi". Articolo 21 quater legge 241/90 s.m.i. – sospensione efficacia decreto n. 294 del 28 novembre 2017".

Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Giovanna Tombolini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Allegato A) Bando di accesso
- Allegato 1) Domanda di Contributo
- Allegato 2) Cronoprogramma
- Allegato 3) Criteri di Valutazione
- Allegato 4) Piano Aziendale
- Allegato 5) Specifiche per il controllo dello Strumento

